

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: grave diminuzione con le seguenti: diminuzione anche lieve.

- 1. 1319.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: grave con la seguente: limitata.

- 1. 1322.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: in grave aggiungere le seguenti: e seria.

- 1. 1323.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: in grave aggiungere le seguenti: e preoccupante.

- 1. 1324.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: diminuzione con la seguente: riduzione.

- 1. 1325.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: e abbassamento.

- 1. 1326.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: che comunque non può

essere superiore allo 0,00005 per cento della popolazione totale e complessiva.

- 1. 1327.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: nonché la riduzione degli habitat.

- 1. 1328.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: o che siano colpite da patologie particolari.

- 1. 1329.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: che in ogni caso non deve superare il 3 per cento degli esemplari complessivi della medesima specie.

- 1. 1330.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: e non possono avere per oggetto la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita della specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1331.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1343.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle quali resta vietata la cattura.

1. **1344.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nè avere effetto su fondi agricoli privati.

1. **1345.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o considerate rare.

1. **1347.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e possono essere previste esclusivamente nell'ambito della stagione venatoria, e esclusivamente per una durata non superiore ad un mese.

1. **1349.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero non siano contemplate al comma 1 dell'articolo 18.

1. **1397.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero non risultino incluse nell'articolo 18.

1. **1402.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per gli esemplari appartenenti alla specie passero e passera mattugia.

1. **1429.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dalle deroghe a fini di richiamo sono escluse tutte le specie dichiarate non cacciabili dalla presente legge ad eccezione della foca monaca.

1. **1428.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Italia rivolge particolare attenzione a quanto attiene all'influenza di metodi di prelievo sul livello di popolazione delle specie oggetto di deroga.

1. **1332.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di procedere all'adozione di deroghe obbligatoriamente condotti dall'Istituto nazionale di fauna selvatica e censimenti della fauna per ogni specie su tutto il territorio nazionale.

1. **1333.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui si siano stabilite deroghe inopportune a detrimento dell'ambiente, si prefigura un danno ambientale per la collettività che deve essere perseguito.

1. **1334.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui vengano registrate modificazioni in senso negativo degli equilibri riproduttivi delle popolazioni selvatiche oggetto di deroghe, i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali sospendono le deroghe stesse e presentano immediata relazione al Parlamento.

- 1. 1335.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la vigilanza di quanto sopra, viene istituito un comitato interministeriale tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministero delle politiche agricole e forestali.

- 1. 1336.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni che adottano le deroghe di cui al presente articolo, predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale, la sosta e il ripopolamento dell'avifauna.

- 1. 1337.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, invia in via preventiva il piano delle deroghe alla Commissione ambiente del Parlamento europeo.

- 1. 1338.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe costituiscono misure eccezionali e non possono costituire regime di caccia.

- * **1. 1391.** Nuvoli, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe costituiscono misure eccezionali e non possono costituire regime di caccia.

- * **1. 1396.** Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono costituire attività venatoria.

- 1. 1390.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono mai rappresentare regime di caccia.

- 1. 1400.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe, quali misure eccezionali, non sono ripetibili nell'arco di sette anni.

- 1. 1393.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque vietata ogni deroga al principio generale di divieto a qualsiasi forma di cattura intenzionale.

- 1. 1340.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le deroghe abbiano pregiudicato la sopravvivenza di una specie, la caccia è sospesa per dieci anni su tutto il territorio nazionale.

- 1. 1339.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli esemplari prelevati secondo il regime di deroga del presente articolo si applica il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *bb*).

- 1. 1341.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Inoltre le deroghe non si applicano agli uccelli canori.

- 1. 1348.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non si applicano agli uccelli canori.

- 1. 1404.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono comunque compromettere la salvaguardia di livelli ottimali nella consistenza numerica delle popolazioni selvatiche.

- 1. 1403.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa ogni possibilità di eser-

cizio di deroga sulle specie peppola, pettirosso, fringuello e sulle altre specie di piccoli uccelli.

- 1. 1399.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le specie fringuello, peppola e le altre specie di piccoli uccelli non possono essere oggetto di deroga.

- 1. 1395.** Vendola, Russo Spena, Zanella, Pecoraro Scanio, Pistone, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli non possono costituire oggetto di deroga.

- 1. 1392.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso le deroghe non possono avere ad oggetto le specie di cui agli allegati II/1 e II/2 della direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1351.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle deroghe di cui al presente articolo è tassativamente vietato l'esercizio del prelievo venatorio.

- 1. 1405.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità in condizioni ri-

gidamente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna.

- 1. 1342.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Solo dopo il completamento del censimento del patrimonio ambientale costituito dalla avifauna selvatica, dello studio dello stato dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali e faunistiche, la regione può disporre le deroghe di cui al presente articolo.

- 1. 1346.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 1. 1350.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dispone la deroga si riaprono, per ulteriori centosessantasei giorni, i termini di cui all'articolo 15, comma 3.

- 1. 1406.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano fermi i tempi e le specie per l'attività venatoria di cui all'articolo 18.

- 1. 1394.** Rocchi, Zanella, Pecoraro Scanio, Chiaromonte, Pistone.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ha valore vincolante.

- 1. 1398.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli animali abbattuti non possono essere detenuti dai soggetti che attuano il prelievo.

- 1. 1401.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente comma non si esercitano nelle regioni che presentino alta densità venatoria.

- 1. 1407.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio delle deroghe i soggetti di cui al comma 1 non possono autorizzare la raccolta e la detenzione delle uova, anche vuote, di qualsiasi tipo di uccello selvatico.

- 1. 1408.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio delle attività consentite in attuazione delle deroghe è vietato l'abbattimento degli uccelli selvatici, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore in tal caso la fauna abbattuta appartiene allo Stato.

- 1. 1409.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la vendita di richiami catturati ai sensi del presente articolo.

1. **1432.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione che non esercita controlli rigorosi sulla detenzione dei richiami è esclusa da ogni tipo di deroga per otto anni.

1. **1434.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'esercizio delle deroghe a fini di richiamo comporti problemi di diminuzione per le specie che ne sono oggetto, la caccia con richiami è sospesa per quindici anni.

1. **1433.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono ammesse deroghe a fini di richiamo per le specie di avifauna i cui individui siano inferiori ai cinquecento grammi di peso.

1. **1430.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano fermi i divieti di cui all'articolo 21 della presente legge.

1. **1431.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Per ottenere la sostituzione del richiamo morto ceduto attraverso l'applicazione delle deroghe occorre dimostrare con certificato del medico veterinario che la morte è avvenuta per cause naturali.

1. **1426.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni cacciatore non può detenere più di un richiamo complessivamente.

1. **1427.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non sono oggetto di deroga regionale specie migratorie che attraversano più di una regione.

1. **1363.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni modo le deroghe vengono immediatamente revocate qualora venga accertata da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) una riduzione della popolazione della specie interessata dalla deroga.

1. **1364.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Solo nel caso in cui la consistenza numerica di ogni specie di avifauna ha registrato un incremento del 25 per cento negli ultimi tre anni possono essere autorizzate deroghe.

1. **1365.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi possono essere ammesse deroghe.

1. **1366.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime parere vincolante sulle misure di cui al presente articolo.

1. **1373.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per quanto riguarda le deroghe, le regioni vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare, anche localmente, all'estinzione o alla riduzione di una specie, in particolare di quelle dell'allegato IV lettera a) della direttiva 79/409/CEE.

1. **1367.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel medesimo provvedimento con il quale vengono disposte le deroghe le regioni provvedono al miglioramento degli interventi a tutela degli habitat e all'incremento delle aree per la sosta della fauna selvatica migratoria.

1. **1368.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La fissazione delle modalità di esercizio di deroghe all'articolo 7 della

direttiva 79/409/CEE è subordinata al parere non ostativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **1369.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono realizzate.

3-ter. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza.

1. **1370.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In quanto attività non assimilabile al prelievo venatorio in senso proprio, il prelievo in deroga non può comunque essere disposto per tempi, luoghi, specie, mezzi, impianti e metodi di prelievo coincidenti con quelli riservati all'esercizio venatorio disciplinato dalla presente legge e dalle leggi regionali.

1. **1371.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Prima della concessione di ogni deroga il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al consiglio dei ministri una relazione sull'incidenza delle deroghe sui contingenti degli uccelli insettivori.

1. **1372.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono dirette alla tutela della proprietà privata e pubblica.

- 1. 1411.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'esercizio venatorio esercitato in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a 30 milioni e con la reclusione da 3 mesi a un anno.

- 1. 1418.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le specie di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE possono essere oggetto di deroga ai sensi e nei limiti di cui alla presente legge, con esclusione della possibilità di ucciderne gli esemplari.

- 1. 1419.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga è applicata una tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 aumentata del 30 per cento.

- 1. 1420.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono aumentati del 50 per cento, ai fini dell'esercizio del prelievo in deroga, i massimali di cui all'articolo 12 comma 8.

- 1. 1410.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'assenza di carichi pendenti nonché di condanne riportate è condizione per lo svolgimento dell'attività di prelievo in deroga. Tale condizione deve essere dimostrata dall'interessato, esibendo, all'atto del controllo, i relativi certificati aggiornati rilasciati dal Tribunale competente.

- 1. 1412.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La deroga esercitata dai soggetti di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non ha effetto in aree agricole private.

- 1. 1413.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comunque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati III/I e III/2 della direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1414.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Possono esercitare l'attività venatoria, ma mai in deroga i titolari di porto

d'armi da almeno quindici anni e che comunque non abbiano riportato condanne e che non abbiano carichi pendenti.

- 1. 1415.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chi è in possesso dei requisiti di legge per il prelievo venatorio e voglia essere autorizzato ai sensi del comma 2 ad essere incluso tra i soggetti abilitati, deve richiedere al Tribunale competente il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario al fine di esibirlo alle autorità preposte al controllo e alla verifica.

- 1. 1416.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I cittadini che abbiano carichi pendenti o abbiano riportato condanne, non possono esercitare il prelievo in deroga.

- 1. 1417.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 4.

- 1. 1500.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sono nulli i provvedimenti regionali dispositivi delle deroghe che violano anche in parte la direttiva 79/409/CEE, la presente legge o consentono la caccia in deroga alle specie di fauna omeoterma.

- 1. 1501.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede all'annullamento dei provvedimenti di deroga adottati dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee.

- 1. 1503.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annullano, entro trenta giorni, le misure di deroga adottate dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee-

- 1. 1509.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può annullare, qualora risultino violati i principi e le disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE, i provvedimenti di deroga che le regioni devono inviargli contestualmente all'emanazione.

- 1. 1502.** Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio riceve dalle regioni, immediatamente dopo l'emanazione, i provvedimenti di deroga, che entro trenta giorni può annullare qualora risultino violati i principi e le disposizioni della presente legge e delle direttive comunitarie.

- 1. 1505.** Luigi Pepe, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di assicurare il rispetto della direttiva 79/409/CEE, le regioni trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di deroga non appena emanato, provvedimento che può essere annullato dallo stesso Ministro entro trenta giorni dal ricevimento.

1. 1507. Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può disporre, entro venti giorni, l'annullamento delle deroghe che risultino in contrasto con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE e con le disposizioni della presente legge.

1. 1508. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente *fino a:* della presente legge *e con le seguenti:* In applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dopo aver diffidato la regione interessata, può, previa delibera del Consiglio dei ministri, annullare in tutto o in parte gli atti e i provvedimenti di deroga della regione adottati in violazione della direttiva 79/409/CEE.

1. 1511. Bulgarelli

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente *fino a:* violazione delle *con le seguenti:* Le regioni, contestualmente all'emanazione, inviano i provvedimenti di deroga al Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio, il quale, entro trenta giorni, può disporre l'annullamento qualora risultino violati i principi e le.

1. 1504. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente *fino a:* violazione delle *con le seguenti:* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio riceve dalle regioni, immediatamente dopo l'emanazione, i provvedimenti di deroga che entro trenta giorni può annullare qualora risultino violati i principi e le.

1. 1506. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente *fino a:* posti in essere *con le seguenti:* Il Governo annulla le deroghe.

1. 1510. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1512. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: , su proposta *fino alla fine del comma con le seguenti:* annulla le misure di deroga adottate dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee.

1. 1513. Russo Spina, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: su proposta *fino alla fine del comma con le seguenti:* in caso di provvedimenti regionali non conformi alla normativa europea, esercita il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

- 1. 1514.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Oliverio, Bandoli, Vigni, Realacci.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere la seguente:* anche.

- 1. 1515.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro per gli affari regionali,

- 1. 1516.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: su proposta *con la seguente:* sentito

- 1. 1517.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: per gli affari *fino a:* territorio *con le seguenti:* dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

- * **1. 1518.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: per gli affari *fino a:* territorio *con le seguenti:*

dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

- * **1. 1519.** Realacci, Rocchi, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: per gli affari regionali *con le seguenti:* delle politiche agricole e forestali.

- 1. 1520.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: per gli affari regionali *aggiungere le seguenti:* previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

- 1. 1521.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: di concerto con il *con le seguenti:* o del.

- 1. 1522.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: concerto con il Ministro *aggiungere le seguenti:* per le politiche comunitarie e con il Ministro.

- 1. 1523.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti:* delle politiche agricole e forestali.

- 1. 1524.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

1. **1525.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: previa delibera del Consiglio dei ministri,

1. **1526.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: audizione delle associazioni ambientaliste.

1. **1527.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: delibera del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da approvare con tempestività al fine di evitare danni ambientali e procedure di infrazione in sede comunitaria,

1. **1528.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: delibera del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: sentite le associazioni che si occupano della salvaguardia della fauna protetta dalle norme comunitarie.

1. **1529.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: può annullare con la seguente: annulla.

1. **1530.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

1. **1531.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: annullare con le seguenti: dichiarare illegittima e nulla.

1. **1532.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: , dopo aver diffidato la regione interessata,

1. **1533.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: dopo aver con le seguenti: qualora riceva segnalazioni anche da associazioni ambientaliste o da centri di ricerca ed avendo.

1. **1535.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: dopo aver aggiungere le seguenti: ricevuto segnalazioni anche da qualsiasi cittadino o da associazioni ambientaliste ed avendo tempestivamente.

1. **1534.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: diffidato con le seguenti: segnalato i punti illegittimi ed assegnato un ristretto limite temporale per provvedere da parte della.

1. **1536.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: diffidato la regione aggiungere le seguenti: ed immediatamente sospeso la deroga attuata dalla regione.

1. **1537.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: da questa.

1. **1538.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: che, nelle more della correzione, provvede immediatamente alla sospensione della deroga.

1. **1540.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: posti in essere con le seguenti: deliberati ovvero già attuati.

1. **1539.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: violazione con la seguente: difformità.

1. **1541.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo la parola: violazione aggiungere le seguenti: anche parziale.

1. **1542.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo la parola: violazione aggiungere le seguenti: dei principi e.

1. **1543.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, dopo le parole: delle disposizioni aggiungere le seguenti: e dei principi.

1. **1544.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: a tutela dell'avifauna.

1. **1545.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle altre norme a tutela della fauna e dell'ecosistema.

1. **1546.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle convenzioni internazionali.

1. **1547.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella regione in cui siano state violate le prescrizioni di cui al presente comma viene sospesa la caccia da appostamento con richiami.

1. **1549.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora si verificano nel corso di un anno almeno due casi di violazione della direttiva di cui al comma 1 nell'eser-

cizio e nell'attuazione delle deroghe da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sospende entro trenta giorni dall'ultima violazione l'efficacia di tutti i provvedimenti derogatori sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a due anni».

1. **1548.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 5.

1. **1800.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Non è consentita l'uccisione delle specie tutelate dalla direttiva 79/409/CEE nell'ambito dell'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo.

1. **1801.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione annuale sull'attuazione delle deroghe, per l'assunzione degli opportuni provvedimenti nei casi di deroga in violazione, anche parziale, delle direttive comunitarie e della presente legge.

1. **1802.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

1. **1803.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, premettere le seguenti parole: Secondo condizioni vincolanti ed imprescindibili.

1. **1804.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: Entro.

1. **1805.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 30 giugno di ogni anno con le seguenti: Al termine di ciascuna annata venatoria.

1. **1806.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 30 giugno con le seguenti Entro sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria.

1. **1807.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Entro il con le seguenti: Comunque prima del.

1. **1808.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 aprile.

1. **1809.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.

1. **1810.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: anno aggiungere le seguenti: , svolta una indagine sullo stato dell'avifauna selvatica,

1. **1812.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ciascuna regione con le seguenti: i Presidenti delle regioni.

1. **1815.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: regione con le seguenti: provincia e regione.

1. **1813.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: regione con la seguente: provincia.

1. **1814.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: ai fini dell'emissione di un parere vincolante.

1. **1816.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: sulla base delle indicazioni fornite dalle province e dei dati forniti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

1. **1817.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: e provincia autonoma.

1. **1818.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: redige e.

1. **1819.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: sentite le associazioni ambientaliste e venatorie, redige.

1. **1820.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: comunica se intende avvalersi delle facoltà di deroga per l'anno successivo e trasmette.

1. **1821.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: con le opportune valutazioni.

1. **1822.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: previo esame del-

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che provvede ad allegare una propria relazione.

1. **1823.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: acquisite le valutazioni delle province rientranti nel territorio regionale.

1. **1824.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: al Presidente *fino a* Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) *con le seguenti:* al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.

1. **1825.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *con la seguente:* Parlamento.

1. **1826.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **1827.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* ed alle competenti commissioni parlamentari.

1. **1828.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: ovvero.

1. **1829.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ovvero *con le seguenti:* ed al.

1. **1830.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: ovvero *aggiungere le seguenti:* , ciascuno per la propria competenza.

1. **1831.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: al Ministro per gli affari regionali ove nominato.

1. **1832.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire : al Ministro degli affari regionali, ove nominato *con le seguenti:* alle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.

1. **1834.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ove nominato.

1. **1835.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.